

**Avv. Nicola Piscopo**  
**Via Fossacesia n° 77- 66034 Lanciano (Ch)**  
**Tel e fax : 0872713364**  
**PEC: avvpiscoponicola@pec.giuffre.it**

**TRIBUNALE DI LANCIANO**

Ill.mo dr. Eliodoro D'Orazio- Gestore della crisi della CCIAA  
Chieti Pescara

Proc. concorsuale n° 22/2023

Note in replica alle osservazioni al Piano di Ristrutturazione  
debiti avanzate dalla Spring srl

\*\*\*\*\*

L'avv. Nicola Piscopo, nell'interesse dei proponenti Gaspari Gabriele e Di Santo Daniela, avuto notizia dalla S.V. a sensi dell'art. 70 comma 6 del DLGS 14/2019 delle osservazioni della Spring di cui in epigrafe, deduce quanto segue:

**A)--**Le osservazioni medesime sono inammissibili a sensi dell'art. 3 ter art. 12 L. 3/2012 inserito dall'art. 4 ter DL 137/2020, per cui *“il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento non può presentare opposizione* (nдр: frase intesa dal punto 4 motivazione sent.Tribunale Vicenza dec. 1.9.2022 come inammissibilità delle osservazioni proposte: all. 1 ) *né far valere cause di inammissibilità che non derivano da comportamenti dolosi del debitore”*.

Infatti alle pagine da 3 a 6 della proposta di piano si è spiegata tale scarsa meritevolezza del credito da parte della BPER dante causa della Spring relativamente alle concessioni di cui ai mutui del 2006,2007 e 2008, specie ove si ritenga (ma in contrasto con sent. Tribunale di Napoli 9.6.2021 che ha applicata la causa di inammissibilità a mutuo del 2007, come da all. 2, certamente anche perchè la considerazione normativa del rapporto dello'80% tra valore dell'immobile ipotecato e ammontare dei finanziamenti, qui disatteso per le ragioni esposte, è sempre esistita ) che tale requisito debba venire considerazione solo per finanziamenti successivi al 2010 data di entrata in vigore dell'art. 124 bis TUB), che venga in rilievo a tali fini l'accordo del 2018 (infranto dai coniugi Gaspari che mai avrebbero potuto

osservarlo a causa della situazione patrimoniale ben conosciuta dalla BPER ) che prevedeva il pagamento della ultima rata di ben euro 77.000 (vedi ancora pag. 6 della proposta nonché documentazione versata all'OCC in occasione della apertura della procedura in all. 14) che mai e poi mai i coniugi avrebbero potuto pagare.

Pertanto di esse non può tenersi conto ed il Tribunale dovrà ritenerle inammissibili;

**B)-**in subordine, quanto alle osservazioni di cui al punto 1 avverso per cui non dovrebbe tenersi conto delle esigenze del figlio maggiorenne dei coniugi istanti, che studia a Milano, si deduce che non risponde a verità il fatto che anche lui – peraltro dimostratamente nullatenente- avrebbe dovuto sottoscrivere la proposta di piano. Infatti a sensi dell'art. 7 bis comma 1 L. 3/2012 la istanza deve essere sottoscritta da membri della stessa famiglia (ed il figlio maggiorenne fa parte della stessa famiglia: vedi relazione del gestore) quando siano conviventi o quando il sovraindebitamento ha una origine comune. E nel 2006, nel 2007 o nel 2008 (quando il sovraindebitamento si concretizzò) il figlio predetto era minorenni e convivente, mentre nel 2018 (ove si ritenga rilevante quest'ultima data in relazione al mancato pagamento della maxi rata convenuta con BPER e di cui sopra era studente a carico (lo si deve considerare tale , siccome studente, sino a 26 anni, per ragioni di studi, secondo la normativa vigente).

In ogni caso, come scritto dal gestore della crisi a pag. 10 della sua relazione, la considerazione delle esigenze economiche del figlio maggiorenne è anche irrilevante nel caso che ci occupa, attesa la soluzione proposta (ricorso a finanza esterna con pagamento immediato di Spring srl, nonché considerazione delle esigenze economiche del figlio per soli due anni a venire).

Pertanto in definitiva le osservazioni in merito sono inammissibili, in subordine infondate ed in ulteriore subordine irrilevanti

**C)-** quanto alle osservazioni di cui al punto 2) dello scritto avverso, erra controparte nel ritenere che in alternativa al piano

proposto egli potrebbe soddisfarsi in ragione di euro 600 mensili sullo stipendio delle parti. Infatti, come già da noi scritto nei chiarimenti al Giudice designato, che a ragione li ha ritenuto dirimenti, tale argomentazione è del tutto infondata, per i seguenti concomitanti motivi:

1)-perché ove il piano proposto non fosse omologato, il quinto dello stipendio del Gaspari ( il quinto pignorabile della Di Santo è assolutamente irrilevante) è indisponibile sino al 2027 perché destinato a soddisfare le ragioni del creditore Ferrara;

2)- perché anche successivamente, su quel quinto (pari a non più di euro 400 mensili) non solo Spring, ma anche gli altri creditori avranno la possibilità di soddisfarsi per cui la quota della stessa Spring sarebbe in ipotesi molto ridotta;

3)-perché non solo per le ragioni di cui al precedente punto 2), per ottenere anche solo quanto nel piano offerto dovrebbero teoricamente decorrere moltissimi anni, ma anche perché occorre tener conto sia del criterio direttivo di cui all'art. 14 undecies L 3/2012 che limita la considerazione solo per i 4 anni a venire dei sopravvenienze costituite dai futuri stipendi del Gaspari, e pertanto solo sino al 2027 sino al quale periodo peraltro, per i motivi anzidetti tali ricavi non sarebbero comunque disponibili neppure in minima parte, e sia perché le dimostrate condizioni di salute del Gaspari medesimo, reduce da intervento al cuore, non legittimano calcoli a lunga gittata.

Inoltre la valutazione delle scarse possibilità di vendita dell' asta fissata ad euro 55.000 sono state ben evidenziate nella relazione del gestore, attesa anche la necessità di interventi economici supplementari dell'eventuale aggiudicatario sulla casa staggita, indicate anche dal CTU.

Nessuna modifica in aumento delle somme offerte con il piano è pertanto possibile avendo i coniugi istanti, con l'effettuato ricorso a finanza esterna per consentire il soddisfacimento immediato di tutti i creditori, profuso il massimo sforzo possibile. Si allegano le due sentenze di cui sopra

Lanciano 1 agosto 2023

Avv. Nicola Piscopo

